

Indebitamento derivante da reato: le vittime di usura ed estorsione

Autore: Redazione

In: Diritto penale

Particolare rilievo assume la **tutela del debitore vittima dei reati di usura** e di estorsione nel corso delle procedure esecutive mobiliari, immobiliari e aventi ad oggetto il rilascio degli immobili, nonché intraprese dalla agenzia riscossione dei confronti dei soggetti debitori. La normativa di riferimento è indicata nella legge 44/1999, così come successivamente modificata ed integrata dalla legge 108/1996 per quel che concerne la definizione del reato di usura e l'istituzione del fondo di prevenzione, e dalla legge 3/2012 che ha modificato parzialmente l'iter per la concessione della sospensione della esecuzione e di accesso alla procedura. Il decreto legislativo 212/2015 non prevede disposizioni specifiche in materia di sospensione della esecuzione in favore del debitore, ma pone quelli che sono i principi della vittimizzazione secondaria, ossia derivante dalle conseguenze di reato che si estendono al debitore anche in relazione ad altri fatti ed accadimenti, i cui principi comunque dovrebbero essere tenuti in considerazione dagli operatori giudiziari e dai legali.

L'usura propria

L'**art. 1 della legge 108/1996 modifica gli artt. 644 e 644-bis**, definendo lo status dell'usurato in caso di usura propria, in cui l'usurato si trova in stato bisogno e dell'usura impropria, ossia quando l'usura è effettuata nei confronti di chi sia titolare di un'azienda. Sempre l'art. 1 della legge fissa il tasso della usurarietà degli interessi, definendo che gli interessi siano sempre usurari quanto il tasso applicato superi il tasso medio come da ultima rilevazione in gazzetta ufficiale, relativamente alla categoria in cui il credito è compreso, aumentato della metà. La legge prevede che in favore del debitore, nei confronti del quale venga accertata usura, giudizialmente sia possibile ottenere la restituzione di quanto pagato a titolo di indebitato, richiedendo la restituzione degli accessori, e degli interessi sia legali che usurari, con la restituzione solo del capitale, oltre il risarcimento del danno patrimoniale e morale per le perdite subite e per i mancati guadagni (art. 14, comma 4).

Come da cospicua giurisprudenza sia civile che penale, è agevole rilevare che **l'usura può essere realizzata anche da parte degli istituti bancari**, e ovviamente dovrà essere oggetto di un adeguato e serio accertamento prima a mezzo di consulenza tecnica di parte e poi a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, nel caso di giudizio. A tutela del debitore vittima di reato viene definito che gli interessi si prescrivono dal pagamento dell'ultima rata (art. 11), che le associazioni e le fondazioni possono costituirsi come parte civile nel processo penale (art. 10), che ai sensi dell'art. 1815 c.c. il debitore, nel caso di

rilevazione di interessi usurari, sarà tenuto unicamente alla restituzione del capitale e non anche degli interessi.

Il fondo di prevenzione

Inoltre, l'art. 14 prevede l'istituzione del fondo di solidarietà per le vittime di usura e l'art. 15 prevede la istituzione del fondo di prevenzione in favore di Associazioni accreditate presso il Ministero dello Sviluppo economico e dei Confidi e iscritte presso la Prefettura, affinché provvedano ad erogare alle vittime finanziamenti a tasso agevolato. Le associazioni anti racket ed antiusura hanno lo scopo, altresì, di assistere il debitore usurato nell'iter di richiesta per l'accesso al fondo, nonché di seguirlo in tutti i passaggi burocratici, giudiziari ed amministrativi per la concessione della sospensione ai sensi dell'art. 20 e per tutte le necessità del debitore. Inoltre, la norma prevede la riabilitazione del debitore protestato e che alcuna sanzione o pena gli venga comminata, nel caso in cui il debitore abbia concorso ai fatti di cui al reato, purché il concorso sia terminato alla data della denuncia del fatto, sia nel caso in cui abbia concorso del reato di **riciclaggio**, sia nel caso in cui abbia concorso a provocare la insolvenza altrui, in conseguenza del suo status. È necessario specificare che il debitore che consegua l'elargizione, non necessariamente riuscirà ad ottenere la sospensione della esecuzione in caso di procedure esecutive pendenti, poiché si tratta di due procedure separate.

Il presente contributo è tratto da

<https://www.diritto.it/indebitamento-derivante-da-reato-le-vittime-di-usura-ed-estorsione/>